

Identità e spazi affettivi del carcere

Angela Venezia

Direttrice dell'Ufficio Detenuti e Trattamento presso il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Il diritto all'affettività delle persone in carcere è chiaramente stabilito all'art. 15 dell'Ordinamento Penitenziario ove, fra gli elementi del trattamento indispensabili per il recupero della persona detenuta, sono annoverati i rapporti con la famiglia e, più in generale, con la società esterna e all'art. 18 ove sono indicate le persone con le quali i detenuti sono ammessi a fare colloqui, sotto il controllo visivo e non uditivo del personale.

Favorire il mantenimento delle relazioni familiari ai ristretti e adoperarsi per individuare idonei spazi perché ciò possa essere attuato, è sempre stato ambito di attenzione dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ogni persona ha necessità di mantenere i legami affettivi, familiari, amicali, di consolidarli e di sentire e offrire la propria vicinanza al mondo che vive oltre le sbarre e che, a causa della scelta esistenziale deviante, subisce, suo malgrado, la compressione del diritto a una vita di relazione che comprenda anche la piena affettività e la sessualità.

Non è facile trovare risposte per tutti e per tutte le richieste ma l'istituzione penitenziaria da anni ormai analizza il fenomeno e cerca di fornire soluzioni che possano essere coerenti con quello che è il duplice mandato del legislatore: da un lato recuperare la persona detenuta attraverso l'uso degli elementi giuridicamente definiti e dall'altro garantire l'ordine e la sicurezza degli istituti.

Anche il legislatore sovranazionale ha dedicato l'attenzione alla sfera affettiva delle persone detenute. Ricordiamo, in particolare, due Raccomandazioni del Consiglio d'Europa: la Raccomandazione 1340 del 1997, con uno specifico focus all'art. 6 e la Raccomandazione 2 del 2006, adottata dal Comitato dei Ministri nel Consiglio dei Ministri nel gennaio del 2006.

Il legislatore nella Raccomandazione 1340 richiama gli Stati membri a migliorare le condizioni di vivibilità degli spazi messi a disposizione per l'incontro con la famiglia, «in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli».¹

Per contemperare le esigenze di sicurezza e il diritto all'incontro con i propri affetti, l'Amministrazione si è preoccupata di favorire e facilitare le relazioni in spazi sempre più vivibili, accoglienti, colorati, ponendo una particolare attenzione alla prole minorenni dei detenuti e delle detenute.

Il miglioramento delle condizioni strutturali di incontro all'interno dei penitenziari ha visto la concretizzazione delle 'Aree Verdi', luoghi di colloquio tra i detenuti e le detenute e i loro familiari all'aperto, in spazi attrezzati generalmente con gazebi, giochi per bambini, panchine, ecc. e con la previsione di apertura del carcere alle famiglie in giornate particolari, che ricordano alcune festività come la Festa del Papà, Festa della Mamma o il Natale.

L'attenzione ai minori è sempre stata predominante, l'incontro fra figli e genitori è vissuto come un momento significativo e delicato sia per la crescita del detenuto e per la sua confermata responsabilità genitoriale, sia per i bambini, che devono relazionarsi con i congiunti e con una istituzione che scandisce tempi e modalità della loro relazione con i genitori. Gli sforzi sono protesi a far vivere l'istituzione come luogo di riflessione e introspezione, che non prova sentimenti di vendetta nei confronti di chi ha commesso degli errori né tantomeno si pone in maniera giudicante, ma vive il proprio ruolo anche per assecondare lo sviluppo qualitativo del rapporto genitoriale e familiare, rapporto chiaramente limitato dalla costrizione fisica nella quale versa il detenuto, che, per ovvie ragioni, vive separato dal resto del nucleo.

A puro titolo di esempio nel nostro territorio (Toscana-Umbria) abbiamo approvato numerosi progetti che avevano come scopo quello di rendere possibile una vicinanza fra le persone in carcere e le loro famiglie, in collaborazione con diverse associazioni (es. Girotondo intorno al Sogno, ENCI, Telefono Azzurro, Bambinisenzasbarre, ecc.) che hanno lavorato su più livelli nell'ottica dell'aiuto alla relazione genitori e figli, fra genitore e genitore, e fra minori e istituzione. Sono stati creati percorsi di accompagnamento dei congiunti agli

¹ Art. 6 Raccomandazione del Consiglio di Europa 1340/1997.

incontri settimanali, sono stati attuati progetti di attenzione, di rielaborazione e di ristrutturazione dei rapporti affettivi fra le famiglie, in situazioni spesso logorate dalla lontananza e pervase di rancori mai agiti e raccontati.

L'Amministrazione Penitenziaria ha inteso occuparsi delle relazioni affettive in senso lato, preoccupandosi dello sviluppo delle normali modalità di interazione del nucleo familiare e della conservazione di queste relazioni che sono indispensabili per ricostruire idonei percorsi di reinserimento sociale attraverso l'utilizzo di molteplici strumenti posti nella disponibilità dei reclusi, quali, oltre ai colloqui in presenza, le telefonate, le videochiamate, le lettere, ecc.

Un aspetto delicatissimo della dimensione dell'affettività in carcere è la questione della sessualità. Già nel 1992 era stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr. 1553 che «il vigente ordinamento penitenziario esclude, per i detenuti, la facoltà di rapporti sessuali, anche fra persone unite in matrimonio, nel carcere». Il nostro ordinamento non consente di avere rapporti intimi con i propri compagni perché i colloqui avvengono sotto il controllo visivo della Polizia Penitenziaria. Infatti l'art. 18 dell'Ordinamento Penitenziario sancisce che «i colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia» inibendo così, di fatto, di avere rapporti sessuali, con la persona a essi unita sentimentalmente.

La detenzione influenza in modo significativo i rapporti delle persone ristrette con il mondo 'di fuori' e i suoi legami sentimentali, le sue relazioni amorose, originando una inevitabile astinenza sessuale che limita una naturale pulsione e una delle più intime espressioni di attenzione e vicinanza che è il desiderio e l'appagamento di sé dell'altro.

Oggi la sola possibilità di coltivare una relazione intima è legata alla concessione dei 'permessi premio', previsti dall'art. 30-ter dell'Ordinamento Penitenziario che permettono ai detenuti meritevoli di attuare un progressivo reinserimento socio-educativo, di trascorrere alcuni giorni durante l'anno presso la propria famiglia.

Sono depositate al Parlamento italiano alcune proposte di legge che hanno ad oggetto il tema della sessualità dei detenuti e alcuni Magistrati di Sorveglianza hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla materia.

È evidente che il Parlamento italiano dovrà rispondere alle ormai numerose sollecitazioni relative alla dimensione della affettività in carcere, per quanto attiene l'aspetto della sessualità.

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha sostenuto l'orientamento di adeguarsi alle Raccomandazioni europee, così come hanno già fatto diversi Stati dell'Unione riconoscendo il diritto dei detenuti ad avere una piena ed effettiva vita sessuale e affettiva (es. Francia, Spagna, Croazia, ecc.).

È di tutta evidenza che qualora la volontà del legislatore dovesse essere delineata a favore delle indicazioni sovranazionali su menzionate, come operatore dell'Amministrazione Penitenziaria, auspico che non si limiti a riconoscere il diritto alla sessualità dei detenuti ma che elabori anche una attenta e puntuale normativa che disciplini i tempi e i modi per esercitare il diritto, così da garantire eguale prerogativa a tutti i reclusi, senza differenza alcuna, in relazione alle inclinazioni sessuali individuali.